



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Ufficio del Sindaco

☎ 091/8711300 - Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. 61 del 14 AGO. 2008

OGGETTO: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani: modalità e tempi di conferimento da parte dei cittadini.- Altre disposizioni in materia di rifiuti e di igiene pubblica.-

IL SINDACO

- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 07/11/2000;
- Ravvisata la necessità di adottare precise disposizioni in ordine al servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti solidi urbani, nonché in ordine ad altri aspetti di igiene pubblica, allo scopo precipuo di ottimizzare detto servizio e di scongiurare l'insorgere di qualsiasi pericolo per la salute dei cittadini;
- Visti l'art. 32 della legge n.833/1978, l'art.40 della L.R. n.30/1993 e l'art. 4 del D.A. regionale Sanità in data 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competenze all'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- Visto il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
- Visto l'art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;
- Visto l'art.17 della L.R. n.15/2000, recante disposizioni a carico dei proprietari dei cani in ordine alla rimozione delle deiezioni solide di tali animali dalle pubbliche vie;
- Ritenuto altresì, ai fini esclusivi della chiarezza, di dover revocare l'ordinanza commissariale n.31 del 18.9.2003, nonché tutte le analoghe precedenti disposizioni sindacali in materia;
- Visto l'Ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione siciliana;
- Dato atto che la presente ordinanza:
 - ha il carattere della temporaneità, nelle more dell'adozione di apposito ulteriore provvedimento correlato alla definizione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato e ove non diversamente previsto da disposizioni speciali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 105,00 a € 620,00**, ai sensi dell'art.255 del D.Lgs. n.152/2006;
2. Il conferimento dei rifiuti domestici dovrà avvenire a cura degli utenti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
 - periodo dal 1° aprile al 31 ottobre: dalle ore 20,00 alle ore 06,30
 - periodo dal 1° novembre al 31 marzo: dalle ore 18,30 alle ore 06,30con appositi sacchetti di plastica (adeguatamente annodati) da porre dentro i cassonetti di raccolta. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
3. I pubblici esercizi dovranno collocare i propri rifiuti in appositi sacchi a perdere accuratamente chiusi, di peso non superiore a Kg. 25,00. Detti sacchi dovranno essere a loro volta sistemati in bidoni di plastica con relativi coperchi a chiusura ermetica e collocati lateralmente ai cassonetti nelle medesime fasce orarie indicate al precedente capoverso 3. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;

4. Il cartone di imballaggio proveniente da esercizi pubblici dovrà essere tagliato, piegato e legato, al fine di ridurre il volume, e depositato lateralmente ai cassonetti, per il successivo prelievo da parte degli operatori ecologici. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
5. E' vietato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, lattine ed ogni altro rifiuto sul suolo pubblico ed in particolare nelle grate delle caditoie stradali. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 155,00**, ai sensi dell'art.255 del D.Lgs. n.152/2006;
6. a) Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali;
b) E' fatto obbligo ai soggetti di cui al punto a) di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico;
Alle violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 154,00**, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.15/2000;
Alle violazioni delle disposizioni di cui alla precedente lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 51,00 a € 309,00**, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.15/2000;
7. E' fatto obbligo a tutti i cittadini proprietari di giardini, orti, cortili con alberi e piante rampicanti che sporgono nelle vie, piazze del paese, di potare e decespugliare i rami, le siepi, le essenze rampicanti etc. quando determinano nocimento, pericolo, riduzione di visibilità del passaggio. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
8. E' severamente vietato il conferimento nei cassonetti di raccolta di:
- rifiuti provenienti dai forni per la panificazione (cenere, carbone ecc.);
- rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno, (segatura, scarti di legname ecc.);
- rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici, di qualsiasi tipo o dimensione);
- rifiuti da imballaggio per trasporto o imballaggio terziario;
- rifiuti prodotti da attività di giardinaggio e potatura, sfalci ecc.;
- rifiuti provenienti da demolizioni, rifiuti terrosi, massi, o quanto altro possa danneggiare gli ingranaggi del compattatore;
I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato e ove non diversamente previsto da disposizioni speciali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
9. E' severamente vietato il conferimento nei cassonetti di raccolta di rifiuti costituiti da sottoprodotti di origine animale provenienti dagli scarti di lavorazione delle macellerie e delle pescherie.- I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.500,00 a € 28.000,00**, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.36/2005;
- 10 Sono revocate: l'ordinanza commissariale n.31 del 18.9.2003, nonché ogni altra precedente analoga disposizione sindacale in materia;
- 11 Le funzioni di autorità competente a ricevere il rapporto e a emettere l'ordinanza ingiunzione – ex legge n.689/1981 – per le violazioni previste nella presente ordinanza, nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, saranno espletate, in relazione a quanto disposto dall'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000 e sulla scorta delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia (*vedi, tra le altre, Cassazione n.6362/2004, n.429/2005, n.12862/2006, n.12412/2006, n.12862/2006*), dal funzionario comunale incaricato di posizione organizzativa responsabile del servizio igiene ambientale, o da chi lo sostituisce legalmente;
- 12 L'Area polizia urbana e le forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO
Salvatore Badami

